

Circolare di aggiornamento

**N° 32/2024**

05 settembre 2024

# Il nuovo Ravvedimento operoso dal 01.09.2024

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all'art. 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l'istituto del "ravvedimento operoso", che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le principali novità della Riforma interessano:

- la riduzione delle sanzioni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l'applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l'ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l'applicazione, quali l'avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento.

L'art. 13, D.Lgs. 472/1997 prevede una sanzione pari al 30% per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, ridotta al 15% dal D.Lgs 158/2015 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 gg, come esposto nella tabella seguente:

| Sanzione             | Ritardo   | Sanzione da ravvedimento  |
|----------------------|---|---|
| (1/2 del 30%)<br>15% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria  | Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
| 15%                  | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria   | (1/10 di 1/2 del 30%)<br>1,5%   |
| 15%                  | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria   | (1/9 di 1/2 del 30%)<br>1,67%   |
| 30%                  | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione | (1/8 del 30%)<br>3,75%  |
| 30%                  | Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione    | (1/7 del 30%)<br>4,29%  |
| 30%                  | Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione    | (1/6 del 30%)<br>5%   |

**Il nuovo testo normativo, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, stabilisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.**

Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla

violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista la riduzione di 1/7 della sanzione del 25%).

Riepilogo tabella nuove sanzioni ravvedimento dal 01.09.2024:

| Sanzione | Ritardo   | Sanzione da ravvedimento   |
|----------|---|--|
| 12,5%    | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria  | Dallo <b>0,0833% al 1,166%</b> (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
| 12,5%    | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza  | <b>1,25%</b> (1/10)  |
| 12,5%    | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria   | <b>1,39%</b> (1/9)   |
| 25%      | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione | <b>3,125%</b> (1/8)  |
| 25%      | Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione            | <b>3,57%</b> (1/7)   |

Per fruire del ravvedimento operoso per i tributi erariali **non** devono esserci, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.

Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell'effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).

L'applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale.

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l'utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

